



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 81
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 63/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL I°, II°, III° TURNO, QUARTI DI FINALE E FASI FINALI – SEMIFINALI E FINALE DELLA COPPA ITALIA SERIE A - B DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Alberto Mambelli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL I°, II°, III° TURNO, QUARTI DI FINALE E FASI FINALI – SEMIFINALI E FINALE DELLA COPPA ITALIA SERIE A - B DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte sportiva di appello a livello nazionale relativi alle gare del I°, II°, III° turno, quarti di finale e fasi finali – semifinale e finale della Coppa Italia serie A e B di calcio Femminile stagione sportiva 2014/2015;

Ravvisata l'urgenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello nazionale con procedura di urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis, comma 7 del C.G.S.. La decisione della Corte sportiva di appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio